

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



## ***Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali***

**Roma, 23/12/2021**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 196**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Vice Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:**

**Rettifiche e chiarimenti sulla circolare n. 180 del 2021, avente ad oggetto: "Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo"**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare, su avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono dei chiarimenti e si apportano delle rettifiche alla circolare n. 180 del 2021.*

Con specifico avviso, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rappresentato l'esigenza di rettificare alcuni passaggi di cui al paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021, intitolato: "Proroga del divieto di licenziamento e accesso alla NASpI per risoluzione dei rapporti di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

Al paragrafo 1 della citata circolare sono state elencate le casistiche per le quali il legislatore ha disposto la proroga delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo oltre la data del 30 giugno 2021.

Con particolare riferimento alla proroga di cui all'articolo 8, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si chiarisce che la richiamata disposizione prevede per i datori di lavoro di cui ai commi 2 e 8 del medesimo articolo 8 – ossia per coloro che possono presentare domanda per i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale operai agricoli con causale COVID-19 – un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Al riguardo, ad avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la volontà del legislatore è stata quella di prorogare ulteriormente il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i soli datori di lavoro che abbiano la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 di cui all'articolo 8, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 41 del 2021, e cioè per i datori di lavoro potenzialmente destinatari dei trattamenti citati a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno fatto domanda.

In ragione di quanto sopra, a rettifica di quanto indicato nella richiamata circolare n. 180 del 2021, il primo punto dell'elenco del sesto capoverso del paragrafo 1 della circolare in argomento, si riformula come di seguito riportato:

*"Tanto premesso, la proroga del divieto di procedere a licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, oltre la data del 30 giugno 2021, è al momento legislativamente prevista per le seguenti casistiche e fino alla data per ciascuna riportata:*

- ***fino alla data del 31 ottobre 2021*** per i datori di lavoro privati che possono accedere ai trattamenti di assegno ordinario e di integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto Sostegni, e per i datori di lavoro privati che possono accedere al trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) di cui all'articolo 8, comma 8 del decreto Sostegni".

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha altresì chiarito che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale deve essere concluso l'accordo collettivo aziendale e avvenuta l'adesione all'accordo da parte del singolo lavoratore, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può produrre i suoi effetti anche successivamente al 30 giugno 2021.

Alla luce del chiarimento di cui sopra, al settimo capoverso del paragrafo 1 della circolare n. 180 del 2021 devono quindi ritenere superato l'inciso "*data entro la quale la risoluzione del rapporto di lavoro deve avere prodotto i suoi effetti*".

Pertanto, la nuova formulazione del settimo capoverso è la seguente:

*"In ragione delle disposizioni normative sopra richiamate, si precisa che per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l'accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l'adesione del lavoratore all'accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine del 30 giugno 2021".*

Si chiarisce infine, sempre su avviso ministeriale, che la medesima impostazione trova applicazione anche con riferimento alle ipotesi relative ai datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento è stato prorogato al 31 ottobre 2021 e poi al 31 dicembre 2021. Analogamente, in questi casi le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l'accordo aziendale e avvenuta l'adesione del lavoratore all'accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date.

Fatte salve le modifiche e integrazioni di cui sopra, restano ferme le indicazioni già fornite dall'Istituto con la circolare n. 180 del 2021.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele